



Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

D.L. 103/2021 / A.C. 3257

Dossier n° 122 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

7 settembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3257
D.L.	103/2021
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
Numero di articoli:	6
Date:	
assegnazione:	5 agosto 2021
Commissioni competenti:	XI Lavoro, IX Trasporti
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Gli articoli **1** e **2** ineriscono alla **limitazione** del transito delle **grandi navi nella laguna di Venezia**. A tal fine, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate **monumento nazionale**, ai sensi del decreto legislativo n. **42** del **2004** (Codice dei beni culturali) e vi è fatto **divieto di transito** per le imbarcazioni che abbiano **una** delle seguenti caratteristiche: *i*) stazza oltre le **25000 GT**; *ii*) lunghezza superiore a **180 metri**; *iii*) **air draft superiore a 35 metri**, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore.

Si prevede una **compensazione** per le compagnie di navigazione (specialmente quella crocieristica) per le perdite dovute al sopravvenuto divieto di transito e, a tal fine si **istituisce** un apposito fondo nello stato di previsione del MIMS. Il fondo è volto anche a compensare il **gestore dei terminal di approdo** interessati dal divieto di transito e i soggetti **esercenti i servizi connessi all'attività** dei medesimi *terminal*.

Il presidente dell'**Autorità di Sistema Portuale** del Mare Adriatico Settentrionale è altresì nominato commissario **straordinario** per l'adozione delle misure conseguenti al nuovo regime di transito (che consiste essenzialmente nell'individuazione di punti di attracco alternativi e nella predisposizione delle relative opere).

Nel corso dell'esame al Senato, è stato approvato un emendamento (ora comma **4-quater** dell'art. 2) volto ad accelerare la **realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia** nell'intero territorio comunale e, pertanto, a ripartire, per gli anni dal **2020** al **2024**, le risorse di cui al decreto-legge n. 32 del 2019, già peraltro previste nella legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 a Venezia, euro 5.666.666,66 a Chioggia, euro 1.775.000 a Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno a Mira e a Jesolo, nonché euro 500.000 ciascuno a Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.

Il Senato ha altresì approvato un emendamento (ora art. **2-bis**) che concede *una tantum* (per l'anno 2022) un **credito d'imposta** nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le imprese concessionarie sui beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di **trasporto di passeggeri** con navi minori in acque lagunari. L'onere finanziario è di un milione di euro per il 2022.

In secondo luogo, l'articolo **3** riguarda misure di sostegno al **lavoro** e all'**impresa**.

I **commi 1** e **4** dell'**articolo 3** prevedono la possibilità di riconoscimento di **ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19** per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa per una durata massima di **treddici** settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. La nuova possibilità concerne le imprese con un numero di lavoratori dipendenti **non inferiore a mille** e che gestiscano almeno uno stabilimento

industriale di **interesse strategico nazionale**. Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i **commi 2 e 3** prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Alla copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite di spesa si provvede (**comma 4** citato) riducendo in misura corrispondente (sempre per il 2021) il Fondo sociale per occupazione e formazione.

In seguito all'approvazione di emendamenti in Senato, sono stati introdotti:

- all'art. 3 un **comma 4-bis** che novella, introducendo i nuovi commi 1-ter e 1-quater, l'[articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019](#) (come convertito dalla legge n. 5 del 2020). L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - **Invitalia** ne risulta autorizzata a sottoscrivere ulteriori **apporti di capitale** e ad erogare **finanziamenti in conto soci**, nel limite massimo di **705 milioni di euro**, per assicurare la **continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.** Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla **costituzione di una società**, con **capitale sociale** determinato nell'ambito di un limite massimo pari a **70 milioni di euro**, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la **produzione del cosiddetto preridotto**;

- l'art. **3-bis**, il quale destina 10 milioni di euro all'attivazione di servizi per la **ricollocazione professionale** dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'[articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito nella legge n. 130 del 2018](#);

- l'art. **3-ter** che reca **norme interpretative** dell'art. 10 della legge n. **199 del 2016** sul contrasto del caporalato in agricoltura, il quale – nel far riferimento agli accordi di **riallineamento retributivo** nel lavoro agricolo tra associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori – consente di demandarne la conclusione dal livello provinciale a quello **aziendale**. In tal senso, la nuova disposizione chiarisce che la rappresentatività da parte datoriale è soddisfatta anche qualora gli accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento. Inoltre, il comma 2 del nuovo art. 3-ter reca una disposizione interpretativa sull'efficacia temporale del riallineamento.

In terzo luogo e infine, l'art. **4** del decreto-legge (non modificato dal Senato) contiene una modifica dell'art. 43 del citato decreto legge n. 109 del 2018, la quale estende al 2022 una disciplina, già prevista per gli anni 2020 e 2021, che concerne le **società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria**. Vi si riconosce uno **sgravio contributivo**, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

Specificità, omogeneità e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli per un totale di 20 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato a 9 articoli, per un totale di 38 commi; esso risulta riconducibile a **due ben distinte finalità**, frutto peraltro di due distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri, il 13 e il 15 luglio 2021; da un lato, l'adozione di misure di tutela della laguna di Venezia, dall'altro, la previsione di disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle imprese in crisi.

Per quanto attiene al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 38 commi 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è richiesta l'adozione di 6 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura (l'aggiornamento del piano morfologico e ambientale della laguna di Venezia).

Semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione

L'**articolo 3-ter** reca una norma di interpretazione autentica – e quindi retroattiva – in materia di sottoscrizione dei programmi di riallineamento retributivo nel settore agricolo; *in proposito si ricorda che il*

paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo.

Efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente

L'articolo 2 prevede la nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale a Commissario straordinario per la realizzazione dei punti di attracco temporanei nell'area di Marghera; il Commissario opererà con i poteri previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. "DL sbloccacantieri") e cioè in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; *al riguardo, si osserva che l'individuazione ex lege del commissario straordinario appare costituire una deroga implicita non solo alla disposizione generale di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede la nomina dei commissari straordinari con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ma anche allo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 che prevede che l'individuazione dei commissari straordinari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali urgenti sia effettuata con DPCM.*

Si ricorda inoltre che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha raccomandato al Legislatore di "avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di "codificare" in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari in caso di emergenza possono derogare" (si veda ad esempio il parere reso sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, cd. sbloccacantieri, nella seduta dell'11 giugno 2019).